

COPIA

Avv. Corrado V. Giuliano

Avv. Nicola Giudice

Avv. Giovanni Crosta

Via Massimo D'Azeglio 27/c

90143 - Palermo

tel. 091349647 tel/fax 091305555



**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA - PALERMO**

**RICORSO GIURISDIZIONALE CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AI  
SENSI DELL'ART. 56 L. T.A.R.**

Dell'associazione **LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS**, con sede in Palermo, Via Tripoli 3 (C.F. 97009910825), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30 novembre 1967), associazione riconosciuta con D.A. del 20 novembre 1997 e dell'**ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA - MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR NATURE (M.A.N.)**, (C.F. 97071349836), con sede a Messina in via San Martino, isol. 11, individuata mediante decreto del Ministro dell'Ambiente, quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, comma 5, della Legge 8/7/1986, n. 349, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, la sig.ra Deborah Ricciardi, nata a Messina il 19.03.1969, entrambe le associazioni rappresentate e difese, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/c, quanto all'associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano-Onlus per mandato a margine del presente atto, quanto all'associazione M.A.N. per mandato in calce al presente atto

Procura

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio, compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 c.p.c. nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta. Eleggo domicilio presso lo studio del primo in Palermo, Via M. D'Azeglio, 27/c. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del D.Lgs.196/03 al trattamento dei dati personali.

Legambiente Comitato Regionale Siciliano  
Il Procuratore Regionale  
Arch. Domenico Fontana

Vera ed autentica la superiore  
firma

**CONTRO**

1. **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
2. **ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81 ;
3. **DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 VIA VAS DELL'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

**e nei confronti**

- **ASSESSORE REGIONALE AL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
- **DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
- **ARCI CACCIA – COMITATO FEDERATIVO SICILIANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Altofonte (Pa), via Vittorio Emanuele n. 72;

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA**

1. del **D.A. N. 1/2011 dell' Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari** con cui viene riaperta la caccia nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 e nel SIC ITA09003 fino al 19 gennaio 2011, pubblicato sul sito web dell'Assessorato e non anche sulla GURS;

2. del provvedimento n. 79757 del 31.12.2010, ex art. 5 DPR 357/97, emanato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale".

#### **FATTO**

Con decreto adottato in data 7 gennaio 2011 l'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari ha emanato modifiche al Calendario Venatorio 2010/2011 per l'area dei Pantani della Sicilia sud-orientale (ZPS ITA090029), riaprendo l'attività venatoria nei giorni di domenica e mercoledì, dal 9 gennaio fino al 19 gennaio 2011.

Presupposto di questo decreto è il provvedimento ex art. 5 DPR 357/97 prot. n. 79757 del 31.12.2010, firmato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (e non dal Dirigente Generale del competente Dipartimento Regionale Ambiente), sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale".

Tali provvedimenti non sono stati pubblicati sulla GURS e gli è stata conferita efficacia solo attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato alle risorse agricole, in quanto evidentemente i tempi tecnici di pubblicazione sulla GURS non avrebbero consentito l'esercizio della caccia entro il termine di chiusura previsto !

\*\*\*\*\*

**Il Decreto 1/2011 dell'Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari impugnato appare in palese ed insanabile contrasto con :**

- a) il precedente provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 del superiore Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con

cui sono state fissate le misure di conservazione per i Siti Natura 2000, prevedendo il divieto di caccia permanente nel SIC/ZPS dei Pantani della Sicilia Sud Orientale. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel predetto documento ha motivato ripetutamente Codesto Giudice a sospendere tutti i decreti assessoriali precedentemente emanati in materia di esercizio venatorio nei Pantani della Sicilia Sud Orientale ed in tutti gli altri Siti Natura 2000 della Sicilia;

- b) la Scheda Natura 2000 del SIC ITA 09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale", dai competenti Servizi della Commissione Europea ed unico documento in atto riconosciuto dall'Unione Europea, dove è testualmente riportato: *"Per la sua posizione, il complesso dei Pantani della Sicilia sudorientale riveste un ruolo molto importante per le migrazioni degli Uccelli. In queste aree vengono registrate le massime presenze per la Sicilia di Ardeidi e Scolopacidi, abbondante è anche il passaggio di Anatidi, con presenze inferiori solo a quelle registrate nel golfo di Gela. Il sito risulta strategico per la conservazione dell'avifauna in quanto parte integrante di un sistema di aree umide comprendente Vendicari, Morghella ed altre aree umide minori della Sicilia sudorientale, fra le quali gli scambi faunistici sono molto frequenti (IENTILE, 2005). Tra gli interventi più immediati si impone quindi l'applicazione di un rigido divieto di caccia all'interno del perimetro pSIC che avrebbe un immediato beneficio per tutta la faunaselvatica"*.
- c) la Scheda Natura 2000 della ZPS 090029 "Pantani della Sicilia Sud -Orientale, Morghella, Marzamemi, Punta Pilieri e Vendicari", validata dai competenti Servizi della Commissione

Europea ed unico documento in atto riconosciuto dall'Unione Europea, dove è testualmente riportato: ***“Una ulteriore forma di disturbo diretta è inoltre rappresentata dall'esercizio venatorio. Durante il periodo di caccia le aree non protette sono state completamente disertate dagli uccelli, viceversa, in periodo di caccia chiusa è stata rilevata una presenza avifaunistica che in molti casi è risultata di grande rilevanza (nidificazione di Moretta tabaccata e Volpoca; elevate concentrazioni di caradriformi e ciconiformi). In ogni caso sono noti episodi di bracconaggio, rivolti a specie protette e/o in periodi di caccia chiusa. Tra gli interventi più immediati si impone l'applicazione del divieto di caccia all'interno del perimetro dell'intera ZPS, che comporterebbe un immediato beneficio per tutta la fauna”.***

- d) il combinato disposto dell'art.7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e del DPR 357/97, in quanto **sostanzialmente privo della Valutazione di Incidenza il cui provvedimento finale compete al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e non al Dirigente del Servizio 1/V.A.S. V.I.A;**
- e) l'art. 2 del DA 30 marzo 2007 perchè il provvedimento sulla Valutazione di Incidenza è **privo del parere endoprocedimentale favorevole del competente Servizio 4 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, rilevando che quello citato (prot. 68102 del 5/11/2010) è stato sospeso dal superiore Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente con provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 (notificato anche all'Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari);**

- f) il parere ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale prot. 39379 del 18.11.2010 che ritiene necessario che venga mantenuto il divieto di caccia per tutta la durata della stagione venatoria in corso e per le future stagioni di caccia nei Pantani della Sicilia Sud – Orientale SIC ITA090003;
- g) l'ordinanza del Tar Palermo, sez. I n. 1117 del 14 dicembre 2010, che ha sospeso(per effetto congiunto con la precedente ordinanza dello stesso Tar n. 638/2010, confermata con ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801/2010) **tutti i provvedimenti sinora emanati in materia di regolamentazione dell'esercizio venatorio ed in particolare ha confermato il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) fino a quando l'intero Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 non verra' sottoposto a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi e non verranno rispettate tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;**
- h) il precedente Decreto Assessorato Regionale alle Risorse Agricole n. 1768 del 18.11.2010, pubblicato in G.U.R.S n.51 del 20 novembre 2010, che sospende l'attività venatoria nell'area de quo sul presupposto di una significativa presenza di specie di interesse comunitario, condizione ancora presente;
- i) l'esito dei preventivi accertamenti delle stesse Ripartizioni

Faunistico Venatorie di Siracusa e Ragusa sulla richiesta dell'Assessorato delle Risorse Agricole di riapertura dell'attività venatoria nell'area dei Pantani;

- j) i Piani di Azione Nazionali per la protezione di Moretta Tabaccata, Chiurlottello, Pollo Sultano ed Anatra Marmorizzata redatti ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e dall'ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, che prevedono come misura di protezione il divieto di caccia nei Pantani della Sicilia Sud Orientale e l'istituzione di una riserva naturale.

Il provvedimento n. 79757 del 31.12.2010, ex art. 5 DPR 357/97, emanato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale", assunto a presupposto dell'impugnato decreto 1/2011 dell' Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari, ritenendolo provvedimento autorizzatorio ex art 5 DPR 357/97 in materia di Valutazione di Incidenza, è altresì palesemente illegittimo in quanto adottato:

- k) da organo incompetente in quanto i provvedimenti autorizzatori a rilevanza esterna in materia di valutazione di incidenza sono di **competenza, ex art. 7 l.r. n. 10/2000, del Dirigente Generale** del Dipartimento Regionale Ambiente;
- l) in palese ed insanabile contrasto con precedente provvedimento del superiore Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. n. 22738 del 31 marzo 2010 sulle misure di conservazione per i Siti Natura 2000, che prevede il divieto di caccia

**permanente** nel SIC/ZPS dei Pantani della Sicilia Sud Orientale ;

- m) in palese ed insanabile contrasto con precedente provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 del superiore Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (specificatamente notificato al sottoposto Dirigente del Servizio 1 VIA VAS) di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente Legambiente per l'imposizione del divieto di caccia permanente;
- n) in assenza del preventivo parere del competente Servizio 4 – Protezione Patrimonio Naturale dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, come previsto dall'art. 2 del D.A. 30 marzo 2007 e s.m.i.- Infatti il citato parere prot. 68102 del 5/11/2010 **è stato sospeso dal superiore Dirigente Generale** dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente Legambiente;
- o) in palese ed insanabile contrasto con:
- la Scheda Natura 2000 del SIC ITA 09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale che prevede il divieto di caccia permanente;
  - la Scheda Natura 2000 della ZPS 090029 " Pantani della Sicilia Sud –Orientale, Morghella, Marzamemi, Punta Pilieri e Vendicari che prevede il divieto di caccia permanente;
  - il **parere ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale prot. 39379 del 18.11.2010** con cui si chiede alla Regione Siciliana di vietare qualsiasi forma di caccia in tale SIC/ZPS per la stagione venatoria in

corso e per quelle future e si evidenziano limiti nella valutazione di incidenza;

- i Piani di Azione Nazionali per la protezione di Moretta Tabaccata, Chiurlottello, Pollo Sultano ed Anatra Marmorizzata redatti ed approvati dal **Ministero dell'Ambiente** e dall'ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, che prevedono come misura di protezione il divieto di caccia nei Pantani della Sicilia Sud Orientale e l'istituzione della riserva naturale.

\*\*\*\*\*

**Va osservato che tali provvedimenti si inseriscono in un'insieme di atti dell'amministrazione regionale che sono stati emessi in totale disprezzo da un lato dei pronunciamenti di Codesto Giudice Amministrativo, dall'altro di atti tecnico-scientifici di altissimo livello che individuano in maniera concorde ed univoca la necessità di disporre in via permanente il divieto di caccia nell'area SIC/ZPS dei Pantani della Sicilia Sud orientale.**

In ultimo, un aspetto ancora più grave, riguarda il fatto che il decreto impugnato non è stato pubblicato sulla GURS e che l'attività venatoria è stata consentita **a partire da domenica 9 gennaio 2011**, sulla falsa equipollenza alla pubblicazione su GURS della pubblicazione sul sito dell'Assessorato.

Tale produzione di atti abnormi risponde solo a logiche politiche-clientelari, come puo' evincersi dal comunicato stampa della Federazione Italiana della Caccia, che si produce.

E non si comprende come possano rimanere clamorosamente inapplicate le ordinanze del TAR e del CGA e come possa il dirigente di un servizio dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente emanare atti a rilevanza esterna in palese ed insanabile contrasto con i provvedimenti

di emanati sulla stessa materia dal superiore Dirigente Generale e con gli atti di indirizzo politico dell'Assessore, circostanze che configurano i due alti responsabili dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente come controinteressati e non come controparte.

Anche la soccombenza al pagamento delle spese disposta in ultimo da Codesto Giudice con ordinanza 1117/2010 proprio in danno delle Amministrazioni coinvolte, non costituisce deterrente ad una corretta applicazione del dettato normativo ed al rispetto delle procedure e dei pareri di autorevoli organi tecnico-scientifici, che soccombono dinnanzi ad interessi politico-clientelari.

Ritenuto che i provvedimenti impugnati sono inficiati da gravi illegittimità e che ove portati ad esecuzione determinerebbero un gravissimo danno per la collettività di ordine ambientale ed al patrimonio faunistico di interesse comunitario, le ricorrenti associazioni hanno un evidente interesse a ricorrere per i motivi di seguito esposti.

#### **DIRITTO**

**1.VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE. - INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO 2006/2010 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE N. 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO.**

Gli impugnati atti sono radicalmente viziati perchè l'Amministrazione Regionale non ha provveduto a sottoporre a preventiva Valutazione di Incidenza (ex artt. 5 e 6 DPR 357/1997-DPR 120/2003) l'intero Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2010, da cui dovrebbero discendere in termini applicativi ed attuativi le disposizioni di

regolamentazione dell'attività venatoria nei singoli Siti. La disposizione normativa è tassativa e non dà adito ad interpretazioni derogatorie rispetto agli obblighi esistenti Cio' in palese ed insanabile inottemperanza tra l'altro alle precedenti Ordinanze 638 del 16 luglio 2010 di Codesto Giudice, integralmente confermata da Ordinanza 801/2010 del CGA, e a successiva ordinanza n. 1117 /2010 sempre di Codesto Giudice .

Come già detto, Codesto Giudice ha più volte ribadito e rafforzato l'obbligo dell'Amministrazione Regionale di rispettare le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ( avuto riguardo anche alle interpretazioni della Corte di Giustizia europea ( sent. 15 luglio 2010, in causa C-573 e 4 marzo 2010, in causa C-241/08) .

## **2.VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E SMI.**

Il comma 1 dell'articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che le regioni e le province autonome per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (e per le ZPS ai sensi del successivo articolo 6) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Tale articolo costituisce applicazione del *principio di prevenzione che informa tutto il diritto comunitario, in modo particolare in materia ambientale.*

Gli impugnati provvedimenti si discostano palesemente da tutti gli atti tecnici e scientifici che indicano nel divieto di caccia nei Pantani della Sicilia Sud Orientale la necessaria misura di protezione per specie ed habitat di rilevante interesse conservazionistico presenti nel Sito Natura 2000, in particolare non si rispetta:

- la misura di conservazione della fauna selvatica con il divieto di caccia permanente fissato per il detto Sito Natura 2000 con il provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato

Regionale Territorio e Ambiente,

- la misura di protezione del divieto di caccia permanente per i Pantani della Sicilia Sud Orientale prevista nelle Schede Natura 2000 della ZPS ITA090029 e del SIC ITA09003;
- la misura di protezione del divieto di caccia permanente previsto per i pantani della Sicilia Sud Orientale nei Piani di Azione Nazionale per la protezione di Moretta Tabaccata, Chiurlottello, Pollo Sultano ed Anatra Marmorizzata;

e con ciò violando il combinato disposto dell'articolo 1-comma 4 e dell'articolo 6 del DPR 357/97 (modificato dal DPR 120/2003).

**3.ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO O INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, ERRONEITÀ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, MANIFESTA ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA.**

I provvedimenti adottati sono in palese contrasto e non sono stati comunque accompagnati da alcuna istruttoria o questa è stata insufficiente.

Infatti si discostano da quanto contenuto e prescritto :

- dal provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con cui sono state fissate le misura di conservazione per tutti i Siti Natura 2000 e previsto il divieto di caccia permanente per i Pantani della Sicilia Sud Orientale;
- nelle Schede Natura 2000 della ZPS ITA090029 e del SIC ITA09003 che prevedono la misura di protezione del divieto di caccia permanente per i Pantani della Sicilia Sud Orientale prevista;
- nei Piani di Azione Nazionale per la protezione di Moretta Tabaccata, Chiurlottello, Pollo Sultano ed Anatra Marmorizzata, approvati dal Ministero dell'Ambiente, che prevedono la misura di

protezione del divieto di caccia permanente per i Pantani della Sicilia Sud Orientale;

- dal parere ISPRA prot. 39379 del 18.11.2010 cui è stato chiesto alla Regione Siciliana di vietare qualsiasi forma di caccia in tale SIC/ZPS per la stagione venatoria in corso e per quelle future;
- dal provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, accoglieva il ricorso gerarchico della ricorrente Legambiente, sospendendo l'efficacia del parere del servizio 4 del medesimo Assessorato, al fine di imporre il divieto di caccia permanente e dandone comunicazione allo stesso Servizio 1 VIA – VAS del medesimo Assessorato ed all'Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari.

Nessun riferimento specifico a fronte delle precise osservazioni degli studi e dei pareri, nessun dato aggiornato e valido scientificamente, nessun elemento in grado di dimostrare la non arbitrarietà della scelta della Amministrazione di consentire l'attività venatoria contro le univoche indicazioni dei suddetti atti di programmazione e provvedimenti di indirizzo gestionale.

**4.VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 5 E ARTICOLO 21 COMMA 2 DELLA L. 157/1992 IN MATERIA DI ROTTE DI MIGRAZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE SULLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI E SVIAMENTO IN RELAZIONE ALLA MANCATA TUTELA DELLE CONNESSE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.**

I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi per contrasto con le sopraelencate norme imperative di legge, in quanto non sottopongono a divieto di caccia un'area che costituisce un importantissima area per la sosta dei migratori, classificata come Zona di Protezione Speciale (vedasi elenco specie presenti citate nelle Schede Natura 2000 del Sito Natura 2000).

E' superfluo rammentare che la legge 157/1992 costituisce recepimento della direttiva 79/409/CEE, che al terzo considerato fissa il principio della rilevanza comunitaria della protezione che deve essere assicurata dai singoli Stati alle specie migratrici (*"considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni"*). Per la tutela delle specie migratrici l'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE (oggi direttiva 2009/147/CE) impone agli Stati di individuare apposite zone di protezione speciale (ZPS) anche con riferimento ai luoghi in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

\* \* \* \* \*

Inoltre l'impugnato DA 1/2011 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari appare specificatamente viziato per :

**5.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 32 LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69 E DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIONE.**

Va osservato che il provvedimento assessoriale impugnato non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, come è previsto dalla normativa vigente e dalla stessa citata disposizione per gli atti a contenuto normativo e regolamentare.

Nei giorni 9 e 12 gennaio 2011 è stata consentita l'attività venatoria, con tanto di presenza sui luoghi degli organi di vigilanza, senza che il suddetto Decreto fosse stato pubblicato sulla GURS.

Un fatto ed un precedente gravi che unitamente alla mancata diffusione ed esecuzione delle precedenti ordinanze di Codesto Giudice, dimostrano come da parte dell'Amministrazione regionale siano state adottate prassi abnormi con il solo fine di creare incertezza di regole

rendendo comunque difficoltosa l'esercizio di ogni attività di controllo e soprattutto la rigorosa tutela dei siti e della fauna di particolare interesse conservazionistico.

Tale aspetto della vigenza di una disposizione regolamentare senza la preventiva pubblicazione sulla GURS merita ogni doverosa valutazione da parte di Codesto Giudice per il grave precedente instauratosi.

**6.DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI. ILLOGICITA' MANIFESTA.**

L'impugnato decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari non tiene conto:

- del perdurare delle condizioni (eccezionale e significativa presenza di specie di interesse comunitario) che avevano motivato la chiusura in autotutela della caccia nei Pantani della Sicilia Sud Orientale con DA n. 1768 del 18 novembre 2010;
- dell'esito degli accertamenti tecnici effettuati dalla Ripartizioni faunistico venatorie di Siracusa e Ragusa nei giorni 6-7 dicembre (specificatamente richiesti dal medesimo Assessorato Risorse Agricole) che hanno confermato il persistere delle condizioni che avevano motivato la chiusura della caccia con DA 1768/2010;
- del merito delle osservazioni presentate dalla ricorrente Associazione con diffida del 15 novembre 2010 e ricorso gerarchico del 17 novembre 2010.

Inoltre nelle premesse e nell'istruttoria dell'impugnato decreto si omette ogni riferimento al parere ISPRA 18 novembre 2010 prot. 39379 che si conclude con :

- *".....i contenuti della valutazione di incidenza non possono essere ritenuti condivisibili";*
- *"..... si ritiene pertanto necessario venga mantenuto il divieto di caccia per tutta la durata della stagione venatoria in corso e per le future*

*stagioni di caccia".*

\*\*\*\*\*

**Ancora, appare viziato per specifici motivi l'impugnato provvedimento prot. 79757/2010 del Dirigente del Servizio 1 Via – Vas dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per:**

**7.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 15 maggio 2010 N. 10.**

Il provvedimento n. 79757 del 31.12.2010, ex art. 5 DPR 357/97, emanato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" è stato adottato da organo incompetente in quanto i provvedimenti autorizzatori a rilevanza esterna in materia di valutazione di incidenza sono di competenza, ex art. 7 della legge regionale 15 maggio 2010 n. 10/2000, del Dirigente Generale.

**8.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL DA 30 MARZO 2007.**

Il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 30 marzo 2007 (disciplinate le procedure per il rilascio della Valutazione di Incidenza) prevede che tale autorizzazione sia preceduta dal parere del Servizio Protezione Patrimonio Naturale del medesimo Assessorato, per i Siti Natura 2000 non interessati da riserve naturali affidate ad enti gestori (come il caso dei Pantani della Sicilia Sud Orientale).

L'aspetto particolarmente grave è che nell'impugnato provvedimento 79757 del 31 dicembre 2010 si richiama un parere del Servizio 4 protezione Patrimonio Naturale (U.O. S 4:3 prot. 68102 del 5 novembre 2010) specificatamente sospeso dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 in accoglimento di specifico ricorso gerarchico della ricorrente Legambiente.

**9.DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.  
ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON  
PRECEDENTI PROVVEDIMENTI. ILLOGICITA' MANIFESTA.**

L'impugnato provvedimento del Dirigente del Servizio 1 VIA VAS non tiene conto dei rilievi dallo stesso Servizio sollevati sulla precedente istanza di apertura della caccia presentata dall'Assessorato alle Risorse Agricole, formalizzati con provvedimento Servizio 1 VIA VAS prot. 77769 del 16 dicembre 2010 con il quale erano stati condivisi i rilievi e le osservazioni formulati dalla ricorrente Associazione con il citato ricorso gerarchico e con la produzione di documenti (Schede Natura 2000, Piani di Azione Nazionale, ecc) tutti univoci nel sottolineare il divieto di caccia permanente come necessaria misura di conservazione per i Pantani della Sicilia Sud Orientale;

Inoltre nelle premesse dell'impugnato provvedimento si richiamano atti (ricorso Legambiente, piani di azione nazionale, ecc) i cui contenuti sono in contrasto con il dispositivo finale, senza che venga formulata alcuna concreta motivazione.

In ultimo l'impugnato provvedimento è privo del preventivo rapporto istruttorio della competente Unità Operativa "Valutazione di Incidenza" del Servizio 1 VIA VAS ed è stato adottato da Dirigente (ingegnere) privo delle necessarie competenze tecnico-professionali nel settore faunistico, pur annoverando il Servizio e il Dipartimento ambiente la presenza di naturalisti che più correttamente avrebbero potuto valutare il merito della questione.

Sotto l'aspetto del deficit istruttorio è importante rilevare quanto sottolineato dall'ISPRA nel parere 39379 del 18 novembre 2010 (trasmesso dalla ricorrente Associazione anche a tutti i competenti uffici dell'Assessorato regionale territorio e ambiente con email del 24 novembre 2010) che conclude "*.....per cui i contenuti della valutazione di incidenza non possono essere ritenuti condivisibili*".

## ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del provvedimento impugnato; in particolare:

Sul fumus boni iuris, si rinvia ai motivi di impugnazione esposti in epigrafe.

Sul periculum in mora,

Il pregiudizio grave ed irreparabile (già attuale) consiste nella immediata sottrazione della SIC/ZPS dei Pantani della Sicilia Sud Orientale al regime di tutela ambientale e al divieto di caccia voluto e prescritto dagli organi tecnici, inoltre dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati possono derivare gravissimi e irreparabili danni al patrimonio faunistico comunitario.

Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato "periculum", si rileva che - a fronte della gravità delle denunciate censure - le conseguenze derivanti dalla esecuzione degli illegittimi provvedimenti assunti si pongono in termini di allontanamento o rarefazione delle specie animali che vengono censite, consentendo un esercizio venatorio del tutto extra ordinem, in relazione ad un bene che costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" ex art.1 L.157/1992.

Per quanto sopra esposto, ritenuto che le spese seguono la soccombenza, si chiede

### **VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

- 1) Sospendere in via provvisoria e temporanea l'esecuzione degli impugnati provvedimenti nelle parti meglio indicate nell'epigrafe del presente ricorso;
- 2) Nel merito, annullare in parte qua i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore statuizione di legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Palermo, 12-1-2011

Avv. Corrado V. Giuliano Avv. Nicola Giudice Avv. Giovanni Crosta

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

**ISTANZA DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART.56 L. TAR**

I sottoscritti difensori, nell'interesse della Legambiente Comitato Regionale Siciliano e della Man;

Premesso il superiore ricorso;

Premesso che deve essere ancora fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in camera di consiglio della istanza di sospensione;

Premesso che l'urgenza dovuta da un lato alla immotivata autorizzazione all'apertura della caccia in un area di tale pregio naturalistico e ambientale non consente la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio, atteso che gli impugnati provvedimenti perderebbero efficacia il 19 gennaio 2011 sussistendo quindi motivi di estrema gravità ed urgenza costituiti dal danno ambientale e alla fauna selvatica che verrebbe a determinarsi dalla predette esecuzione, così come motivato ed indicato nella domanda di sospensiva

**P.Q.M.**

**SI CHIEDE CHE LA S.V. ECC.MA**

A norma dell'art. 56 L. T.A.R. sussistendone le condizioni di legge, disponga con decreto, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della camera di consiglio, la sospensione degli effetti dell'impugnato atto.

Palermo, 12-1-2011

Avv. Corrado V. Giuliano Avv. Nicola Giudice Avv. Giovanni Crosta

Ai fini del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa è esente in quanto promossa da associazioni ambientaliste.

Palermo, 12-1-2011

Avv. Corrado V. Giuliano Avv. Nicola Giudice Avv. Giovanni Crosta



*Avv. Corrado V. Giuliano – Avv. Nicola Giudice – Avv. Giovanni Crosta  
Via Massimo D'Azeglio 27/c 90143 Palermo  
tel.091349647 – tel./fax 091305555*

**Procura alle liti**

La sottoscritta Deborah Ricciardi, nata a Messina il 19.3.1969, n.q. d legale rappresentante pro tempore dell'Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.- c.f. 97071349836) con sede in Messina in via San Martino, isol. 11, individuata mediante decreto del Ministero dell'Ambiente, quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli art.13 e 18, comma 5, della legge n. 349/1987, con la presente nomina e costituisce, nella suspiegata qualità suoi procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che digiuntamente, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti di udienza, la rinuncia e l'accettazione della rinuncia al giudizio e agli atti del giudizio, la chiamata in causa di terzi, la presentazione di motivi aggiunti e ricorsi accidentali gli avv.ti Corrado V.Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Palermo, via M. D'Azeglio 27/C. Ai sensi del d.lgs. 196/03 dichiara di essere stata informata delle finalità e delle modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali e dell'associazione che presiede. Esprime con la presente sottoscrizione formale consenso al trattamento dei dati personali dell'associazione e personali, oggetto di tutela specificando che le sono state rese le informazioni di cui all'art. 10 della citata normativa.

Palermo Li 11.1.2011

Deborah Ricciardi, n.q.




vera la firma

avv. Corrado V. Giuliano

avv. Nicola Giudice

avv. Giovanni Crosta



### RELATA DI NOTIFICA

- 1) Io sottoscritto Avv. Corrado V. Giuliano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, rilasciata in data 27/05/2004, previa iscrizione al nr. 914 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pag. 20 oltre alle relate alla **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81; ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 76218436156-7 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Corrado V. Giuliano
  
- 2) Io sottoscritto Avv. Corrado V. Giuliano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, rilasciata in data 27/05/2004, previa iscrizione al nr. 915 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pag. 20 oltre alle relate all' **ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81 ; ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr.76218436155-6 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Corrado V. Giuliano
  
- 3) Io sottoscritto Avv. Corrado V. Giuliano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, rilasciata in data 27/05/2004, previa iscrizione al nr. 916 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pag. 20 oltre alle relate **ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SERVIZIO 1 V.A.S. - V.I.A.**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 76218436153-4 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Corrado V. Giuliano

